

IN BREVE n. 11 - 2021
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - FEBBRAIO 2021

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **103,0**. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2020, vanno rivalutate dello **0,763196%**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali. Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022
	Giugno	102,7	0,6	0,440744	0,750	1,190744	1,0119074	4,51770089
	Luglio	102,7	0,6	0,440744	0,875	1,315744	1,0131574	4,52328157
	Agosto	103,2	1,1	0,808031	1,000	1,808031	1,0180803	4,54525992
	Settembre	102,5	0,4	0,293830	1,125	1,418830	1,0141883	4,52788385
	Ottobre	102,4	0,3	0,220372	1,250	1,470372	1,0147037	4,5301849
	Novembre	102,3	0,2	0,146915	1,375	1,521915	1,0152191	4,53248613
	Dicembre	102,5	0,4	0,293830	1,500	1,793830	1,0179383	4,54462587
Anno 2020	Gennaio	102,7	0,2	0,146341	0,125	0,271341	1,0027134	4,55695732
	Febbraio	102,5	0,0	0,000000	0,250	0,250000	1,0025000	4,55598743
	Marzo	102,6	0,1	0,073171	0,375	0,448171	1,0044817	4,56400355
	Aprile	102,5	0,0	0,000000	0,500	0,500000	1,0050000	4,56734900
	Maggio	102,3	0,0	0,000000	0,625	0,625000	1,0062500	4,57302978
	Giugno	102,4	0,0	0,000000	0,750	0,750000	1,0075000	4,57871056
	Luglio	102,3	0,0	0,000000	0,875	0,875000	1,0087500	4,58439135
	Agosto	102,5	0,0	0,000000	1,000	1,000000	1,0100000	4,5900721
	Settembre	101,9	0,0	0,000000	1,125	1,125000	1,0112500	4,59675291
	Ottobre	102,0	0,0	0,000000	1,250	1,250000	1,0125000	4,60143369
	Novembre	102,0	0,0	0,000000	1,375	1,375000	1,0137500	4,60711448
	Dicembre	102,3	0,0	0,000000	1,500	1,500000	1,0150000	4,6129526
Anno 2021	Gennaio	102,9	0,6	0,439883	0,125	0,564883	1,0056488	4,63885214
	Febbraio	103,0	0,7	0,513196	0,250	0,763196	1,0076320	4,64799996

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA- mese FEBBRAIO 2021

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 16 marzo 2021 riferito al mese di febbraio 2021

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	102,9	103,0										
%	+0,2	+0,5										

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: febbraio 2021 - aggiornato: 16 marzo 2021 - prossima diffusione: 15 aprile 2021

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	103,0
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+ 0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 0,5
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 0,7

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

ITINERARI PREVIDENZIALI 2019 dal sito di Franco Abruzzo

Presentato il rapporto di “Itinerari previdenziali” sui bilanci del Sistema previdenziale. Nel 2019 aumentata la spesa pensionistica di 4,6 MLD.

LEGGI IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=28049>

PROROGA SCADENZE - ITALIA PAESE DELLE PROROGHE

In Italia ormai da tempo vale la regola: non c'è scadenza che non venga prorogata. Il «buon esempio» dalle stesse istituzioni!!!!....

In arrivo la proroga per la conservazione delle fatture elettroniche 2019 e per la trasmissione telematica e consegna della Certificazione Unica

MEF - Comunicato Stampa N° 49 del 13/03/2021

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che nel decreto ‘Sostegni’ attualmente in corso di redazione verrà prevista la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019 e di quelli per la trasmissione telematica e la consegna della ‘Certificazione Unica’.

In particolare, la prima misura consentirà agli operatori di avere tre mesi in più per portare in conservazione le fatture elettroniche del 2019. La proroga in via di definizione tiene conto del fatto che l'adempimento in oggetto costituisce una novità nel panorama delle scadenze tributarie, in quanto l'obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, per cui è la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d'imposta.

Vengono così accolte le richieste degli operatori del settore impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal Governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale causata dalla pandemia che si sono aggiunti alle scadenze ordinariamente previste dal nostro sistema tributario.

In secondo luogo, verranno differiti al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della “Certificazione unica” all'Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati. La medesima proroga al 31 marzo 2021 sarà prevista anche per l'invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all'Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

In virtù di questo slittamento, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei cittadini la dichiarazione precompilata il 10 maggio 2021, anziché il 30 aprile.

Di seguito un prospetto riepilogativo, nel quale sono riportati i nuovi termini relativi alla ‘Certificazione Unica’ (con l'indicazione anche delle vecchie scadenze).

Roma, 13/03/2021

Ministero dell'Economia e delle Finanze via XX Settembre, 97 - 00187 - +39 06.476111

Adempimento	Scadenze 2021 (ante modifica)	Scadenze 2021 (post modifica)
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.) *	16 marzo	31 marzo
Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia	16 marzo	31 marzo
Consegna Certificazione Unica ai percipienti	16 marzo	31 marzo
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	30 aprile	10 maggio

Ministero dell'Economia e delle Finanze via XX Settembre, 97 - 00187 - +39 06.476111 - Roma 13 marzo 2021

* Resta invariato il termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (già scaduto l’8 febbraio 2021)

GOVERNO - COVID-19: INTERVENTI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI CON FIGLI MINORI fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Governo ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021, il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, con misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e **interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena**.

Il Decreto è vigente dal 13 marzo 2021.

[Decreto Legge n. 30/2021](#)



CTRL + clic

Provvedimenti a tutela della genitorialità con retroattività dal 1° gennaio 2021 con scadenza al 30 giugno 2021

- ricorso allo smart working
- per genitori che non possono ricorrere allo smart working per didattica a distanza, infezione da Sars per Covid 19 o quarantena di figli minori di 14 anni congedo retribuito al 50% (eventuali congedi parentali utilizzati dal 1° gennaio 2021 possono essere convertiti a domanda nel nuovo congedo e non sono computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale).

In precedenza ex articolo 22-bis del dl n. 137/2020 (cd. decreto ristori) dal 9.11.2020 possibile per la sospensione della didattica per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado nelle sole regioni rosse (Circolare Inps n.2/2021 vedi documento allegato 011 di Brevia 02).

NB. Il congedo con indennità al 50% spetta anche ai genitori di figli disabili gravi ex articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

- se il figlio ha un'età compresa tra 14 e 16 anni, diritto ad aspettativa non retribuita (priva di contribuzione figurativa), con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Alle categorie dei lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (professionisti, collaboratori), ai lavoratori autonomi (iscritti alle gestioni speciali commercianti, artigiani e coltivatori diretti) corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali da remunerarsi tramite il cd. libretto della famiglia.

La misura è riconosciuta anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari (questi soggetti, in sostanza, potranno scegliere se optare per il congedo oppure per il bonus) nonché ai professionisti iscritti ad ordini e collegi (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari).

Attenzione: in questo periodo (tra il 13.3.2021 ed il 30.6.2021) possono effettuare la prestazione anche i familiari come nonni, fratelli e zii. Non spetta nel caso in cui si fruisca del bonus asilo nido. Inoltre, Bonus baby sitting e congedo sono alternativi.

MANCATA RICHIESTA DELLA CONSULENZA DI UN COLLEGA SPECIALIZZATO, SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 62 CODICE

DEONTOLOGICO da Doctor News del 16 marzo 2021 a cura di avv. Ennio Grassini

Con riferimento ai giudizi di responsabilità professionale, la norma impone "è doveroso" al medico-legale di associarsi ad un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta, nè in senso contrario non sarebbe sostenibile una lettura della norma che differenziasse sotto tale profilo l'attività svolta su incarico del PM, se solo si considera che si tratta di attività finalizzata ad orientare la chiusura delle indagini preliminari nella direzione del rinvio a giudizio del sanitario indagato o della richiesta di archiviazione del procedimento a suo carico. Si rientra quindi nel genus dei giudizi di responsabilità professionale, per i quali è richiesta la massima prudenza e cautela nello svolgimento della perizia o consulenza tecnica.

AGENZIA DELLE ENTRATE - BONUS VERDE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

È possibile portare in detrazione gli acquisti effettuati direttamente dal committente relativi al bonus verde quando la posa in opera è effettuata da un giardiniere di propria fiducia?

Risponde Paolo Calderone

Ammettendo che l'intervento rientri tra quelli ammessi al cosiddetto "bonus verde", che esistano tutte le condizioni dettate dalla norma che ha introdotto l'agevolazione per poterne usufruire (articolo 1, commi da [12](#) a [15](#), della legge n. 205/2017) e che si rispettino gli adempimenti previsti, l'Agenzia delle entrate ha precisato che l'agevolazione non spetta per i lavori in economia.

Tuttavia, questo non esclude che *“il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento”* ([circolare n. 19/2020](#)).

Per avere l’agevolazione, comunque, è fondamentale che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e *“ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione”*.

AGENZIA ENTRATE - REGIME FISCALE: CONTRIBUTI EROGATI PER L’EMERGENZA COVID-19 AI LAVORATORI AUTONOMI da DplMo -fonte:

Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 173 del 15 marzo 2021](#), ha fornito un chiarimento in merito al **regime fiscale contributi erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ai lavoratori autonomi che svolgono l’attività di riscossione in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con un ente pubblico economico** – artt. 6 del Tuir e 10-bis, del cd. decreto “Ristori” ([decreto legge n.137 del 2020](#)).

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), i *«singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d’impresa; f) redditi diversi»*

Il successivo comma 2 specifica che i *«proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti»*.

Pertanto, non assumono rilevanza fiscale e non sono, quindi, tassabili, le somme percepite per risarcire una perdita patrimoniale (cd. danno emergente) nonché quelle non inquadrabili in una delle predette categorie reddituali.

Tale disciplina generale può essere oggetto di deroga ad opera del legislatore che può prevedere specifiche disposizioni tese ad escluderne l’applicazione.

Ad esempio, nell’ambito delle misure adottate per contenere l’impatto economico negativo connesso all’emergenza COVID-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), all’articolo 27 riconosce ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.

Il medesimo decreto dispone che l’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

L’articolo 10-bis (rubricato *«Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19»*) del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “decreto Ristori”), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che *«I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non*

rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di "qualsiasi natura" erogati, in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, "da chiunque" e "indipendentemente dalle modalità di fruizione", ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid- 19.

In applicazione, quindi, del riportato articolo 10-bis del decreto Ristori, si è dell'avviso che i contributi in esame non siano imponibili nei confronti dei percettori.

Pertanto, nel caso in cui l'*Istante* abbia applicato sui contributi erogati la ritenuta a titolo di acconto, sorgerà il diritto al recupero in capo ai sostituiti.

A tal fine l'importo trattenuto deve essere restituito al sostituto direttamente dal sostituto d'imposta, che potrà recuperare il relativo importo come credito da utilizzare in compensazione in F24. Nel quadro ST del modello 770/2021 il sostituto evidenzierà, pertanto, l'eccesso di versamento delle ritenute rispetto a quanto effettivamente operato, riportando l'ammontare nel quadro SX.

Per quanto riguarda gli obblighi certificativi di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del d.P.R. n. 322 del 1998, l'*Istante* deve compilare la Sezione Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi della Certificazione Unica 2021 indicando:

- nell'ammontare lordo corrisposto di cui al punto 4, anche l'ammontare lordo del contributo erogato;
- al punto 6, il codice 8 utilizzato "nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito";
- al punto 7 tra le altre somme non soggette a ritenuta, l'ammontare lordo del contributo.

Senza indicare le ritenute in oggetto nel relativo punto 9, in quanto le stesse saranno recuperate attraverso il rimborso da parte del sostituto.

Si fa, infine, presente che, come illustrato nelle istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2021 (CU), in relazione alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:

- totalizzare i vari importi e compilare un'unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;
- compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente.

Pertanto, qualora l'*Istante* rilasci al medesimo soggetto distinte CU per il periodo d'imposta 2020, ovvero una CU per i soli redditi esenti, le medesime istruzioni precisano che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2021. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto..

INPS - MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2021 E RELATIVI ADEMPIMENTI DELL'INPS

L'INPS, con la circolare n. 44 del 15 marzo 2021, illustra le attività svolte dall'Istituto per gli adempimenti, in qualità di sostituto d'imposta, nonché le modalità attraverso le quali l'Istituto mette a disposizione dell'utenza la Certificazione Unica 2021.

L'Istituto, in particolare, è tenuto a determinare annualmente il conguaglio fiscale di fine anno, ed entro il 16 marzo di ogni anno, a rilasciare ai percettori di redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione, di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, la Certificazione Unica e a trasmetterla telematicamente all'Agenzia delle Entrate, anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Fornitura telematica della Certificazione Unica 2021

Gli utenti già in possesso di PIN, anche ordinario, possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2021 dal sito www.inps.it, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all'interno della propria area personale "MyINPS" o attraverso il seguente percorso di navigazione:

"Prestazioni e servizi"> "Servizi"> "Certificazione unica 2021 (Cittadino)"> (codice fiscale e PIN).

Si ricorda che dal 1° ottobre 2020 l'Istituto non rilascia più nuovi PIN.

Gli utenti possono accedere al servizio anche tramite:

- credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore;
- la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- la Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0.

È inoltre possibile visualizzare e scaricare su dispositivi mobili la propria Certificazione Unica anche tramite l'apposito servizio "Certificazione Unica", disponibile all'interno dell'applicazione "INPS mobile", scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS.

Modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica 2021

L'Istituto, al fine di assicurare il più ampio livello di accesso al servizio, mette a disposizione i seguenti ulteriori canali di contatto per agevolare l'acquisizione della Certificazione Unica 2021.

1. Servizio erogato dalle Strutture territoriali dell'Istituto
2. Spedizione della Certificazione Unica attraverso Posta Elettronica Certificata e mediante Posta Elettronica Ordinaria
3. Patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all'assistenza fiscale
4. Spedizione della Certificazione Unica al domicilio del titolare o dell'erede di soggetto titolare
5. Spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all'estero
6. Servizio di "Sportello Mobile"
7. Comuni e altre pubbliche Amministrazioni abilitate.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.44 del 15.03.2013 (documento 064)

CERTIFICAZIONE UNICA 2021

L'Enpam (Ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri) e l'Inps hanno puntualmente messo a disposizione dell'utente sul loro sito la certificazione unica (CU) 2021, riguardante i redditi del 2020, con possibilità di scaricarla.

Non hanno avuto bisogno di usufruire della proroga al 31 marzo!!!!

Accesso:

Enpam - entrare nell'area riservata, cliccare su «iscritti e familiari», inserire la password e cliccare su «certificazioni»

Inps - cliccare su «MyInps», inserire il codice fiscale e la password del pin oppure con Spid o con Carta di Identità elettronica abilitata o con Tessera Sanitaria abilitata, cliccare su «certificazione unica 2021»

INAIL - INDICAZIONI SULLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI COVID

Tra le istruzioni fornite dall'INAIL nel nuovo documento dell'Istituto a partire dal 16 marzo 2021 ci sono anche quelle del comportamento che devono seguire i lavoratori vaccinati nel luogo di lavoro e fuori.

In particolare, i lavoratori vaccinati come devono comportarsi sul luogo di lavoro? Debbono continuare ad asservire le norme di prevenzione?

Sì: “Tutti i lavoratori, inclusi gli operatori sanitari, devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e aderire a eventuali programmi di screening dell’infezione.”

Nessun vaccino ha infatti garantita una copertura del 100%, inoltre non è ancora chiara la durata della copertura del vaccino, che potrebbe variare da soggetto a soggetto.

ALLEGATI A PARTE - INAIL Rapporto ISS Covid-19 n.4-2021 (documento 065)

FRANCOBOLLI 2021 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo commemorativo di Giovanni Agnelli, nel centenario della nascita**

Data di emissione: 12 marzo 2021

AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO SPESE SANITARIE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

La possibilità di pagare in contanti le spese per prestazioni sanitarie effettuate presso strutture convenzionate con il SSN si riferisce alle sole prestazioni rese “in convenzione” o anche a quelle “privatistiche”?

Risponde Paolo Calderone

L'obbligo di pagare attraverso mezzi tracciabili alcune spese detraibili dall'Irpef, tra i quali rientrano le spese sanitarie, è stato disposto dal **comma 679** della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019). Il successivo **comma 680** ha previsto che questa disposizione non si applica “*alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale*”.

Quest'ultimo comma fa riferimento, quindi, al soggetto che eroga la prestazione e non alla tipologia di prestazione fornita (in convenzione o privatistica). Si ritiene, pertanto, che tutte le prestazioni

rese da una struttura privata accreditata al Servizio sanitario nazionale non rientrino nell'obbligo introdotto dal citato comma 679 della legge n. 160/2019.

A fondamento di questa tesi, si richiama una recente risposta ([n. 158/2021](#)) a un interpello sul tema della trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. In essa l'Agenzia delle entrate ha precisato che le strutture private accreditate, fino a quando dura questo accreditamento, devono comunicare al Sistema TS tutte le prestazioni sanitarie rese (anche quelle rimosse con mezzi diversi da quelli tracciabili), senza indicare la modalità di pagamento delle spese.

Legge n.160 del 27.12.2019 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

Articolo 1

comma 679 (*in vigore dal 01/01/2020*)

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

comma 680 (*in vigore dal 01/01/2020*)

La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO - DL 30/2021: SMART WORKING, CONGEDI E BONUS BABY SITTER da DplMo

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 16 marzo 2021, un approfondimento con il quale analizza i principali interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena contenuti nel decreto-legge n. 30/2021, in vigore dal 13 marzo 2021 e le criticità applicative riscontrate.

Nel documento si riepilogano tutte le misure cui possono fruire i genitori nei casi di sospensione delle attività scolastiche, di infezione o quarantena dei loro figli: dallo smart working ai congedi parentali Covid-19 per figli under 14, passando per i congedi non retribuiti per figli tra i 14 e i 16 anni e bonus baby-sitting per autonomi, co.co.co, medici e infermieri.

[Leggi l'approfondimento](#)

← **CTRL + clic**

INTRAMOENIA

Relazione al Parlamento del Ministero della salute: fotografia dello stato attuale della libera professione dei medici con ricavi per le aziende sanitarie che crescono... libera professione

intramoenia a supplire le deficienze del SSN colle lunghe liste di attesa per una prestazione...???

LEGGI IN

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70835
<http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6375488.pdf>

ESODO ANTICIPATO A TASSAZIONE SEPARATA

L'incentivo all'esodo erogato nel corso di lavoro può applicarsi la tassazione separata in luogo di quella ordinaria.

Risposta all'interpello n,177 del 16 marzo 2021 dell'Agenzia delle Entrate.

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risposta ad interpello n.177 16 marzo 2021 (documento 066)

TUIR - 2021

Art. 17 - Tassazione separata

1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

[a-bis)]

b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46;

c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'articolo 49, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

c-bis) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;

d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;

e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;

f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a);

g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;

g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;

- h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu' anni;
- l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa' indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni;
- [m)]
- n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a cinque anni.
- n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis); del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il contribuente.

Art. 19 - Indennita' di fine rapporto

1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti.

1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1 non vi e' stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi e' stato reddito imponibile; se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.

1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.

2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 ⁽¹⁾, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennita' e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.

2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo

che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.

4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.

6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.

(1) Il riferimento all'articolo 16 di cui alla presente lettera è da riferirsi all'attuale articolo 17 come disposto dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.